

\*\*\*\*\*

trascritte.

depositate ed in atti, qui da intendere si integramente riportandosi integramente alla memoria d'udienza già (processo), ponendo in evidenza i seguenti motivi e (essendo già altri 2 deceduti prima della conclusione del pluragiavato di omicidio, ha assolto l'unico imputato 90 giorni) il 10.4.2017 che, con riguardo al detto reato data 17.1.2017 e depositata (entro il termine riservato di propone appello contro la sentenza n.1/2017 deliberata in c.p. [proc. pen. n.2/15 (3/16 - 4/15 - 10/15) R.G. Ass.], persona a scopo di estorsione criminaleizzata dall'art. 630 nn.1, 2, 4 e 9 c.p. e per la fattispecie di sequenza di artt. 575, comma 1, nn.1 e 4, 577, comma 1, nn.2, 3 e 4, 61 per i delitti pluragiavati di omicidio volontario ex art. 11).

è imputato Pedro Octavio Espinosa Bravo (capo di imputazione 1976 e tuttora scomparso, per il cui sequenza è sparizione 30/05/1976 seguitato a Santiago del Cile il 5 maggio AVENDANO, cittadino italiano nato a Santiago del Cile il quale di coniuge del Sig.or Jaime Patricio DONATO parte civile Sig.ra Marian Guzman Nunez, nata a Santiago del Cile (Cile) il 18/02/1940, parte civile costituita in come da procura che si allega in copia (doc. 1) -della - come da sottoscritto avv. Mario Antonio Angelilli, difensore IL sottoscritto avv. Mario Antonio Angelilli, difensore

Appello ex art. 576 c.p.p.

## ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

Vitale - Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Lorenzo Tardeila - Dott.ssa Martina Rodriguez  
Avv. Carmelo Deiana - Avv. Tamara D'Agostini - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea  
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariani Viterti  
Avv. Mario Antonio Angelilli - Parte in Cassazione - Avv. Aldo Riccoco  
Avv. Arturo Salerni - Parte in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damiliza Riccoco -  
Viale Carlo, 23 - Roma 00195  
Via Cesare Battisti, 8 - Milano 20122 Via Goethe, 22 - Palermo 90139  
STUDIO LEGALE ASSOCIAZIONE

motivazione per avere la sudetta Corte non riconosciuto la E, evidente, allora, la violazione di legge e il vizio di soppressione dei dissidenti.

operativo, accertato piano criminale (c.d. Condro) di dittatoriali che, peraltro, a tal fine hanno creato e reso le vittime, quali oppositori dei regimi politici/militari illegalmente seducenti, torturare, seviziarre e finanche uccidere investigazione/detenzione istituzionalmente dirette ad pur sempre inscritti in struttura clandestine di omicidio) non in posizione applicale nel sistema repressivo, ma operavano all'interno di "Villa Grimaldi" (assolti dai reati prescritti) il reato ex art. 630 c.p. a carico degli imputati che che la Corte assise di Roma abbia ritenuto provato (ancorche integramente. Poi, va comunque valutato in fatto positivamente Cugiani), le cui valutazioni sul punto in discussione si richiamano Repubblica di Roma (in persona del Sostituto, dr.ssa Tiziana appello già presentato in data 10.5.2017 dal Procuratore della Anzittutto, si vuole con queste motivi aderire in tutto all'atto

### **sul concorso di persone nel reato**

#### I

La morte dell'ostaggio.

aggrovato al sensi dell'art. 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. e da cui deriva nel reato e di quelle sulle sequenze di persona a scopo estorsivo BRAVO, con ciò violando le regole in tema di concorso di persone tra i quali viene ricompreso, anche a sorpresa, Pedro Octavio ESPINOZA La condanna a quegli imputati definiti come "rango intremedì", parziale. La sentenza infatti, incomprendibilmente, non estende delle difese dei giudicabili - risultata in definitiva incompleta e processuali e correttamente distinte gli infondate argomenti conseguenziali, avendo ampia mente vagliato le risultanze motivazione caratterizzata anche da linearità e logica omicidio addetto ai vertici politico/militari, con una "Piano Condro" e le responsabilità penali per il delitto di storico-giuridica poiché afferra definitivamente l'esistenza del "Piano Condro", - pur sicuramente di grande importanza

decidéva il trasferimento (che coincidevano con le spartizioni e fatto che non tutti i rapporti fossero stati poi uccisi e che chi potesse sulla vita delle persone che avevano rapito. Ciò in base al processuale: e cioè che il "quadri intermedii" non avessero alcuna convivenza assolutamente non suffragata dalle risultanze questa conclusione la Corte arrivava però in base ad una soggettiva... (pag. 45 delle motivazioni).

rimozione dei cadaveri non si è raggiunta alcuna certezza interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro partecipato solitanto ad una frizione dell'operazione: ovvero "classuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni ha posizioni dei "quadri intermedii", che può affermarsi solo che sentenza. Il collegio ha ritenuto, sempre rispetto alle talе conclusionе dobbiamo ricorrere ad altri spunti della aggiungere e per ritrovare un senso giuridico più apprezzabile prescritto" (pag. 140 motivazioni sentenza).

il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, lo stesso risultata ormai riferimento al segresto di persona a scopo di estorsione, atteso AVENDANO altamente probabile non pienamente dimostrato; con il fatto, essendo il loro coinvolgimento nell'assassinio di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co cpl per aver commesso imputati **ESPIONZA BRAVO** e MOREN BRITO, vanno assolti dal delitto della DINA, come detto, risultata decaduta mentre gli altri due della DINA ed in particolare di coloro che, al momento, rivestivano ruoli operativi. Tuttavia l'imputato CONTRERAS, capo assolto conseguente di ritenere con ragionevole certezza che il segresto e la sparizione di DONATO AVENDANO siano stati opera appunto della consuetudine di ritenere con ragionevole certezza che il segresto e ricostituito in fatto la vicenda del segresto di **Jairo Patricio** RELATIVAMENTE AL CAPO d'imputazione di cui ci occupiamo, dopo aver quegli orrendi crimini. Più in particolare la Corte, DONATO AVENDANO ha così ritenuto sulle responsabilità: "... ricostituito in fatto la vicenda del segresto di **Jairo Patricio** RELATIVAMENTE AL CAPO d'imputazione di cui ci occupiamo, dopo aver quegli orrendi crimini. Più in particolare la Corte, OMICIDIO nonostante la susseguente dellemento matrile e, SPECIALEMENTE, dell'elemento psicologico del loro concorso in particolare dell'elemento psicologico del loro concorso e,

dunque le morti) erano in realtà i superiori (....la stessa Noriega fuori di Montedonico ha specificato che proprio Gavazzo gli aveva detto che in realtà si deve confutare il fatto che Pedro Octavio Espinosa Bravo del generale Prantl..... (pag. 45 motivazioni).

In realtà si deve considerare un "quadro intermedio" essendo provocato possa essere considerato un "quadro intermedio" essendo provocato che egli fosse in realtà il vicino dei contreras all'interno della struttura del terrore di Villa Grimaldi. Ma se anche lo fosse, documentazione in atti si può desumere che: - Si è trattato di una situazione generalizzata di "terrore" di Stato", che ha visto come compartecipi consapevoli tutti i coautori dei crimini;

Che, come ha ampiamente illustrato la Dr. Mirtha Guianez Rodrguez, pubblico ministro uruguiano che nel suo paese ha svolto le indagini da cui è sorto il procedimento penale di Stato", che ha visto come compartecipi consapevoli tutti i criminali commessi in quel Paese per gli stessi fatti, il piano di celebrazioni "veniva dall'alto, dal Comando, che prevedeva sterminio", veniva dall'alto, dal Comando, che prevedeva comunità in questa chiave di lettura si maniera più adeguata.... Con questa chiave di lettura si possono comprendere le (poche) liberazioni dei prigionieri e comunque motivate da dinamiche di collaborazione o di casualità (in ogni caso il personaggio più in vista da un punto di vista politico, come DONATO AVENDANO, non avevano campo), o di genere generalizzata di "terrore" di Stato", che ne aumenta il crimini contestati, che si inscrivono in una situazione di convenienza politica". In ogni caso la pecularità dei "dolci di distruzione" che caratterizza le gravi atrocità di massa disavallore e di conseguenza l'estrema gravità, rende conto dell'induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto corretti condannati e ad altri rimasti ignoti), con l'offerta di cui si sono resi colpevoli i preventuti (unicamente a quei di cui si sa che caratterizza le gravi atrocità di massa dolci di distruzione che

accadeva nei luoghi di detenzione illegale (nel caso di specie parlamo delle vicende accadute a Villa Grimaldi" e di cui accadeva nei luoghi di detenzione illegale (nel caso di specie induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto corretti condannati e ad altri rimasti ignoti), con l'offerta di cui si sa che caratterizza le gravi atrocità di massa dolci di distruzione che

Montedonico ha specificato che proprio Gavazzo gli aveva detto che trasferimenti poteranno soltanto avvenire con l'autorizzazione del generale Prantl".... (pag. 45 motivazioni).

Montedonico ha specificato che proprio Gavazzo gli aveva detto che trasferimenti poteranno soltanto avvenire con l'autorizzazione del generale Prantl".... (pag. 45 motivazioni).

sez. I, n.6489 del 28.1.1998, Mendozza, Rv. 210757; sez. I, n.11159 del 10.6.1982, Valpreda, Rv. 156308.  
I Comf, sez. 2, n.23395 del 13.4.2011, Faccioli, Rv. 250688; sez. 5, n.40449 del 10.7.2009, Scogna Mignoli, Rv. 244916;

altri erano quanto meno organici) dei dissidenti politici e di univoco e determinate contributo, quali responsabili "sul terriitorio", della pianificata distruzione di un determinato gruppo umano. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che "ai fini del concorso nel delitto di strage (ma, evidentemente, anche in quelli di omicidio, n.d.r.)", è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materia commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sulle identità di chi agiva, sulle modalità esecutive della condotta e sulla identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa" (cass. Pen., sez. I, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in CED Cassazione penale 2016). Più in particolare la stessa sentenza prossegue: "sul piano oggettivo, particolare la progettazione di essa, costituisce condotta concorsuale a norma esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma di art. 110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato composta che l'attività del concorrente possa rafforzamento del, altrui proposito criminoso o l'aggravazione della volontà di concorrere non presuppone necessariamente un concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del prezzo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (sez.

MOREN BRITO (che in realtà è deceduto) assolti, infatti, nella  
Con specifico riferimento agli imputati **ESPINOZA BRAVO** e

Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n. 25846, cit.).

non compromettente la segretezza e il successo" (sempre, Cass. obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per compattifici la precisa conoscenza delle strategie e degli vienca lo di riservatezza interna, tale da precludere ai meriti compatti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione "terroristiche di regime", n.d.r.), organizzate secondo un tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle

riportano neanche associazioni criminali complesse, come quelle di compatti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione

"terroristiche di regime", n.d.r.), organizzate secondo un tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle

riportano neanche associazioni criminali complesse, come quelle di compatti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione

dei, obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare specifico apperto costituisce un tassello utile al conseguimento

complessità della, impresa da realizzare, di cui il proprio

compatti diversi, proporzionali per numero e qualità alla

azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti da condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia

è la conoscenza del singolo concorrente che il segnamento di finalizzazione di esso all'atto criminoso comune; ciò che conta

di prestare il proprio appalto nealla consapevolezza della

partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli della

parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che

dei, evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da

(sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n. 25846,

unilaterale, del contributo recato alla condotta altrettanto sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati,

fine, con giudizio di prognosi postumo, integrante in unico

verificata quando le condotte dei concorrenti risultino, alla

decisivo 1, unitarietà del fatto collettivo, realizzata che si

Loro qualità di crudeltà seguitate a loro soppressione, della quale costituita libertà dei seguitati era istituzionalmente preordinata anche degl'omicidi, in quanto, per l'appunto, la privatizzazione della n.d.r.), ha offerto un contributo materiale alla causazione si ripete, era addirittura al vertice di quell'organismo, rispetto le vittime (mentre il **ESPINOZA BRAVO**, nel nostro caso, nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano posizionate (se non applicate, pur tuttavia di indubbio rilievo) prescritto in relazione al loro seguito a scopo di estorsione, prescritto in "contatti" colle vittime, essendo stato solamente ravvicinati "contatti" tra l'ufficiale e tre persone diffuse (nel nostro caso, comunque, l'imputato ha avuto fin troppo di personali contatti tra l'ufficiale mancanza nella dimostrazione stabiliiscano che "a dispetto della mancanza della responsabilità collettiva del **ESPINOZA BRAVO** per i non posti al vertice dell'ESMA (come invece **ESPINOZA BRAVO** non possiedono che, per l'appunto, i principi di diritto colla enucleati in (simili) casi di sparizione forzata onde afferrare operando un vero e proprio travisamento dei dicta nella sentenza militare golpista. Ma, i giudici della sentenza da impugnarasi, funzione nella "annientamento" dell'opposizione al regime sentenza; dopodiché, attriibuisce a detto organismo una primarietà controas **ESPINOZA BRAVO** e Moren Brito... pag. 140 nella catena di comando di detta struttura era incarnato da Manuel in Cile, la stessa sentenza riconosce che "il vertice della DINA (il massimo organismo di repressione degli oppositori politici efficiali di rilievo e dirigenti della tristemente nota DINA escuse siccome ampiamente attendibili, li riconosce come Peraltro, la sentenza d'asse, nel recepire le testimonianze conduttrice della pianificata soppressione delle vittime. cui sono stati soltanto prescritti, hanno realizzata certamente un seguito di quel macabro percorso di morte, nella spregiudicatezza

necessaria premezza e condizione. E, comunque, (il ricorrente, 1, Astiz, n.d.r.) ha rafforzato, col proprio conferme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei comportamenti (non identificati), il quale eseguiti sono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità persone nel reato (art. 110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona seguitata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale presto colla servizio" (Cass. Pen., sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag. 1436).

**Prevedibile** per tutti coloro che, a vario titolo, presso parte risalito come l'exitus letale costituisse una soluzione semplice La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in cassazione ha più volte statuito statuito che la prevedibile conseguente a quel tipo di sequestro. La Corte di crudeltà connotata a quel tipo di sequestro) . La Corte di estortivo delitto che in quell'occasione (col sequestro all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro col, exitus conseguente alla inumane ed inumana sofferenze (e, conseguente, la rimproverabile, sotto il profilo almeno affatto idonea a concordare la responsabilità ex art. 630 c.p., consumazione, si sono visti, comunque, accollare le eventuali somma di denaro, ben potendo considerare in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in CED Cass. n.177559; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, ivi n.186472; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in C.P. 1999, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, ivi 2007, pag.2496), il ragionamento del supremo Giudice si dipana partendo

**Sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 c.p.**

## II

della, omicidio di ogni persona seguitata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale presto colla servizio" (Cass. Pen., sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag. 1436).

(art. 40), del concorso di cause (art. 41) e del concorso di persone nel reato (art. 110), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona seguitata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale presto colla servizio" (Cass. Pen., sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag. 1436).

La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in cassazione la rafforzata, col proprio conferme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei comportamenti (non identificati), il quale eseguiti sono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità persone nel reato (art. 110), il giudicabile è responsabile della, omicidio di ogni persona seguitata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale presto colla servizio" (Cass. Pen., sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag. 1436).

<sup>3</sup> Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in Giust. pen., 1993, II, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contibuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, al seguestro di supporto logistico e tenendo i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

dal fatto che l'exitus letale del sequestro costituisce "una soluzione ampiaamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase ultimo assunto, quanto al carattere protettorio del contributo apporato da ciascuno dei ricorrenti al dispiegarsi della condotta delittuosa nella varié fasi realizzative, trova radicamento nella giurisprudenza consolidata, la quale ha, da gran tempo, evidenziato che l'attività del corrente nel delitto ex art. 630 c.p. ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o esecuzione della impresa criminosa. Sempre nella stessa affiliazione all'associazione criminale da cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'effettuazione del vertici militari golpisti della America Latina si egualità per difetto ai capitoli determinato dall'operabilità sviluppò di un'azione criminosa legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente nosterane associazioni mafiose, n.d.r.), accettarono il rischio finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un bene preciso portamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e detta da un originario intento vendicativo la accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa l'indiscussa adesione alla scellerata pianiificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabilità conseguenze di quei intento, non ricolliegibili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben

4. Conf., ex multis, Sez. 2, n. 4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n. 9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1,

chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'invertibile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da classuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità la forma del solo eventuale. E, noto, infatti, che il solo del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di accettazione volontaristica di tale rischio, che nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di quanto potrà, di conseguenza, essere graduita a seconda di quanto verificazione dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione dell'rischio del suo verificarsi, e l'accettazione dell'rischio causale che comporta detto rischio eguivale ad accettazzione dell'rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. 1, n. 267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invito, quindi consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti"

(Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n. 4157, cit.).

L'autoevoluzione si deve ritenerre corretto, conclude L'anzidetto di conseguenza si deve ritenerre corretto, concilude L'anzidetto concorrenti nel dellitto di sequenze di persona La morte del seguitato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto La morte del seguitato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privatone della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono prevenuti, portata più correttamente all'individuazione del solo attempo esame delle elementi soggettivo in capo ai già mercificante".

(avv. Marta Antenito Angelo Lelli)

Roma, 22.5.2017

Con riserva di ulteriori motivi

civile per il doppio grado del giudizio di merito.  
 riguardere le spese di costituzione e difesa delle stesse parti  
 come rassegnate in primo grado, nonché condannare l'imputato a  
 effetto, accogliere le conclusioni degli appellanti partì civili  
**ESPINOZA BRAVO** per il dubbio di omicidio contestato e, per  
 forma della sentenza impugnata, voglia condannare l'imputato  
 chiede che la Corte assista d'appello di Roma, in parziale  
 In conclusione, alla strategia dei motivi dinanzi esposti, si

\*\*\*\*

Cass. Pen., Sez. I, 31.5.2011, R.L., n. 30694).  
 E.M.H., n. 37606, in Direitto & Giustizia 2015, 17 settembre;  
 sevizie, n.d.r.)" (ex pluribus, Cass. Pen., Sez. I, 26.3.2015,  
 cioè, le gravissime lesioni inferte dalla mostroso tortura e  
 rappresentazione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e  
 la morte (anche se da altri cagionate in diverso centro di  
 suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie,  
 o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al  
 prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno  
 ha quindi, come nella specie in esame, il soggetto attivo  
 diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo, "che si

*Maria Paz Venutrelli Cea*

Roma, 23 maggio 2017

Roma, Viale Carso 23.

giudizio di merito, sempre con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelilli in impunità a titondere le spese di costituzione e diresa della stessa parte civile per il doppio grado di accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condannati gli impugnata, condannati gli imputati per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione N1, per l'effetto, penale finalizzata a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale forma della sentenza conferisce al lettore della procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura specifcato, in modo che non si possa eccepire al nominato procuratore alcuna carenza di poteri, gli affermazioni della responsabilità penale dell'imputato, richieste istanze ed istruzione, e di fare difendere nel procedimento quale parte civile, di proporre istanze di parte civile, richieste di di legge per l'espletamento del mandato, di nominare sostituti processuali, di rappresentarlo, assistere, di giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà Amministrativa, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel caso di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Mario Antonio Angelilli, suo procuratore speciale, del Foro di Roma, con studio in Viale Carso 23, in atti, conferisce alla Santiago, innanzi al Capo della Cancelleria consolare, dottoressa Liliana Montero, già Ambasciatrice titolare a Santiago, innanzi al Consolato Generale di Roma nel confinante di Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO (capo di imputazione N1), domiciliato come in atti, imputato in 39104/08 RGNR Procura della Repubblica di Roma n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nel confinante di Cile (Cile) il 30/05/1934, parte civile costituita nella qualità di coniuge del Sig. Jaime Particio Donato Avendaño, cittadino italiano nato a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934 residente a Santiago del Cile il 5 maggio 1976 e tuttora scampato, sicuramente ucciso, costituita parte civile nel procedimento penale n. 18, Bollogna, in qualità di procuratore speciale della Sig.ra Matilde Guzman Nunez, nata a Santiago del Cile (Cile) il 30/12/1971, domiciliata in Via Sarri 18, Bologna, in qualità di procuratore speciale della Sig.ra Matilde Guzman Nunez, nata a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934, parte civile costituita nella qualità di coniuge del Sig. Jaime Particio Donato Avendaño, cittadino italiano nato a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934 residente a Santiago del Cile il 5 maggio 1976 e tuttora scampato, sicuramente ucciso, costituita parte civile nel procedimento penale n. 39104/08 RGNR Procura della Repubblica di Roma n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nel confinante di Pedro Octavio ESPINOZA BRAVO (capo di imputazione N1), domiciliato come in atti, imputato in 39104/08 RGNR Procura della Repubblica di Roma n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nel confinante di Cile (Cile) il 30/05/1934, parte civile costituita nella qualità di coniuge del Sig. Jaime Particio Donato Avendaño, cittadino italiano nato a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934 residente a Santiago del Cile il 5 maggio 1976 e tuttora scampato, sicuramente ucciso, costituita parte civile nel procedimento penale n.

PROCUURA SPECIALE